

STATUTO

FONDAZIONE OPERA PIA MARINA E CLIMATICA CREMASCA ETS

NARRATIVA

L'OPERA PIA MARINA E CLIMATICA CREMASCA fu così denominata nell'atto deliberativo n. 4 del 10 ottobre 1925 del C.d.A. dell'OPERA PIA SCROFOLOSI POVERI approvato dal Consiglio Comunale di Crema con delibera n. 2/88 adottata all'unanimità nella sessione straordinaria del 28 luglio 1926 e resa esecutiva il 7 agosto 1926 dal Sottoprefetto con visto n. 2448. Il relativo Statuto fu approvato con Regio Decreto il 17 ottobre 1930. Essa fu eretta in Ente Morale in data 28 aprile 1889 con decreto reale di Umberto I su istanza presentata il 20 marzo 1888 dal Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri della Città di Crema, costituitasi per iniziativa di privati cittadini nel 1871.

L'erezione in Ente Morale del menzionato Comitato fu passaggio obbligato per poter beneficiare di un legato di lire 10.000 che il nobile cremasco Fausto Carioni con testamento olografo in data 19 maggio 1887 destinava al Comitato stesso.

In precedenza, dal 1871 al 1888, per ben diciotto anni, come scrisse il suo Presidente nell'istanza al Ministero, il Comitato "... trovava favorevole appoggio sia nella carità cittadina sia presso le pubbliche amministrazioni; ed il Comitato coi soccorsi che annualmente riceveva dalla Commissione di Beneficenza di Milano, dal Comune di Crema, dalla Congregazione di Carità, dalli Istituti Spedalieri e dalli Istituti Educativi Pubblici di Crema e dai privati, non solo trovava mezzi sufficienti per iniziare l'opera, ma anche per continuarla, come oggidi la continua ... poiché' tutto era appoggiato, come oggidi, alla fiducia che gli oblatori riponevano nei membri del Comitato, da oggi nominati, secondo uno statuto da essi stessi approvato".

Poiché sino alla metà della seconda decade del 1900 l'Opera Pia non

disponeva di immobili propri, gli scrofolosi poveri venivano inviati ospiti presso strutture marine di analoghe Istituzioni di Cremona, Bergamo e soprattutto di Milano.

Tra il 1914 ed il 1926 grazie a contributi pubblici e privati dei cremaschi si acquistarono i terreni in frazione di Finalpia del Comune di Finale Ligure (SV), e si costruirono i fabbricati che costituirono il cospicuo e prestigioso patrimonio dell'Opera Pia. In quegli spazi hanno trovato ospitalità e salute migliaia di bambini non solo dal territorio cremasco.

L'OPERA PIA MARINA E CLIMATICA CREMASCA, recuperata, grazie all'opportunità allora offerta dalla legge regionale 1/2003, la personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro voluta nel 1871 dai Fondatori del Comitato per la Cura Balnearia degli Scrofolosi Poveri della Città di Crema, consapevole delle sue origini e del contributo finanziario dei cremaschi grazie ai quali si era costituito il patrimonio, riconfermava la sua vocazione di istituzione socio-sanitaria al servizio dell'intera Comunità Cremasca ispirandosi agli indirizzi programmatici nel settore socio sanitario della Civica Amministrazione di Crema e dei suoi Servizi Sociali, come da statuto approvato in sede di trasformazione da IPAB (Istituto Pubblico Assistenza e Beneficenza) a Fondazione privata, attuata con la delibera della Regione Lombardia n. VII/15460 del 5 dicembre 2003 e successiva assunzione della qualifica di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Oggi, in sede di aggiornamento dello statuto sociale alla normativa sul terzo settore, forte delle esperienze e degli insegnamenti dei primi centodieci anni come degli ultimi venti, ribadisce la volontà di avere la sua ragione di essere nell'assistenza, ospitalità ed accoglienza di minori, anziani e soggetti non autosufficienti del territorio bisognosi di cure sia assistenziali che culturali e ricreative, nonché sanitario assistenziali.

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. La Fondazione denominata "Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Cremasca" è persona giuridica di diritto privato dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria, organizzativa, economica e gestionale.
2. La Fondazione ha sede in Crema. Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ

1. La Fondazione è un ente senza finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come specificato in NARRATIVA, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui al successivo comma.
2. In particolare, la fondazione intende svolgere, in via diretta o indiretta, attività di beneficenza di cui all'art. 5, co. 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017 da realizzarsi mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, bisognose di prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, o di attività di interesse generale di cui alle lett. a) e c) del medesimo art. 5, co. 1.
3. La Fondazione potrà, altresì, esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle del presente Statuto, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive disposizioni

di attuazione.

3. La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità ed attività di interesse generale potrà, altresì, partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e in genere con altri enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione, stipulando altresì convenzioni, accordi e contratti.
4. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione, tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
5. Le modalità di svolgimento delle attività e l'organizzazione della Fondazione potranno trovare specifica disciplina in uno o più regolamenti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione deve, in ogni caso, rispettare il valore minimo di cui all'art. 22, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Lo stesso, costituito da beni mobili ed immobili e disponibilità liquide, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
 - c) avanzi di gestione non utilizzati;
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4

FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione persegue le proprie finalità e svolge le attività mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) erogazioni liberali e contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il perseguimento e lo svolgimento delle proprie finalità ed attività;
 - c) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - d) lasciti non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
 - f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti

consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 5

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) l'Organo di Controllo.

ART. 6

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è nominato dal Sindaco del Comune di Crema, e resta in carica 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio del quinto esercizio.
2. Può essere revocato dal soggetto che lo ha nominato solo per gravi violazioni di legge o di statuto, previa contestazione scritta delle inadempienze a lui attribuite.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità o di sua indisponibilità, il più anziano di età. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10, comma 6, del presente statuto.

ART. 7

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di

Amministrazione;

- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- d) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- e) stipulare i contratti preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, anche tramite procuratori *ad acta*.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco del Comune di Crema, che nominerà, tra gli stessi membri, anche il Presidente. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati, anche senza interruzione tra un mandato ed il successivo, con un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Le nomine di cui precedente comma 1 non implicano la sussistenza di alcun rapporto di dipendenza né di controllo sulla Fondazione da parte dell'amministrazione comunale, non sussistendo alcun vincolo di mandato fiduciario con rappresentanza dei consiglieri scelti nei confronti della stessa, come esplicitamente evidenziato anche nel co. 2,

art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Il consigliere potrà essere revocato dal soggetto che lo ha nominato solo per gravi violazioni di legge e di statuto, previa contestazione scritta delle inadempienze a lui attribuite.
6. Non può fare parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del cod. civ.
 - b) il sindaco, gli assessori, i dirigenti ed i consiglieri dei Comuni che siano parte del distretto cremasco;
 - c) gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di aziende fornitrici di beni o servizi e chiunque, per qualsiasi motivo, sia in conflitto o abbia in corso vertenze giudiziarie con l'Ente.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione stesso, mentre l'incarico di consigliere s'intende, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, gratuito.
8. È fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di prevedere un'indennità a favore di singoli consiglieri per lo svolgimento di specifici incarichi.
9. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo nonché ai dirigenti.
10. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente e nella prima riunione verifica l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità dei consiglieri che ne possano determinare la decadenza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro

nomina, provvedono agli adempimenti di cui al co. 6, art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche fuori dei propri membri, e provvedere a determinarne i compiti e le spettanze economiche.

ARTICOLO 9

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:
 - a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare e assicurandone la gestione;
 - b) redige e approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - c) redige e approva, se ritenuto opportuno oppure ove previsto per legge, il bilancio sociale;
 - d) individua gli indirizzi previsionali annuali;
 - e) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - f) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
 - g) accetta eredità e legati;
 - h) approva regolamenti interni e cura la tenuta del libro delle proprie

riunioni e deliberazioni;

- i) delega al Presidente o a uno dei Consiglieri alcune delle sue attribuzioni, se non incompatibili con il disposto delle norme vigenti
- j) conferisce incarichi di consulenza amministrativa, legale e/o tecnica;
- k) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- l) delibera la stipulazione di contratti di qualsiasi natura;
- m) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove richiesto per legge o ritenuto opportuno;
- n) nomina, eventualmente, il Segretario, determinandone le funzioni;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 10

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova

dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
4. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai consiglieri presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione trascritto nel relativo libro.
8. Le funzioni di Segretario delle riunioni, ove nominato, sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono anche svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati il luogo o i luoghi in cui è attivo il collegamento.

10. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

11. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute dello stesso decadono dalla carica. Inoltre, decadono dalla carica al verificarsi di una delle cause di incompatibilità.

ART. 11

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di revoca, dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve esser fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Il venire meno della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

ART. 12

ALBO DEI BENEFATTORI

1. La Fondazione potrà istituire, ove lo ritenga opportuno, un "Albo dei Benefattori".
2. Nell'Albo dei Benefattori vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che abbiano apportato,

anche in veste di Enti ed Istituzioni, un contributo significativo, economico e no, al perseguimento delle finalità e delle attività della Fondazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi e l'individuazione delle tipologie di contributo ammesse vengono delineate in un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione nel caso di istituzione del citato Albo.
4. L'elenco degli iscritti all'Albo dei Benefattori, ove istituito, verrà sottoposto a revisione periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare la costante presenza dei requisiti necessari per far parte di esso.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. La Fondazione è dotata di un Organo di controllo, il quale sarà collegiale o monocratico in ragione di quanto stabilito, di volta in volta, dal Sindaco del Comune di Crema, che lo nomina.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo dura in carica 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio, ed i suoi membri possono essere rinominati anche senza interruzione tra un mandato ed il successivo, per un massimo di 3 (tre) mandati.
4. Nel caso di Organo collegiale, esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; il Sindaco all'atto della nomina stabilisce chi assume la funzione di Presidente. In caso di anticipata cessazione della carica di un

componente, il Sindaco di Crema provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo.

5. I compiti e le funzioni dell'Organo di controllo sono delineati dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
6. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie riunioni e delle deliberazioni e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 o se ritenuto opportuno è, altresì, nominato l'Organo di revisione legale. La revisione legale può essere attribuita allo stesso Organo di controllo, che in tal caso dovrà essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, oppure ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, scelti con le modalità del comma 1.

Art. 14

Esercizio finanziario – Bilancio e divieto di ripartizione degli utili

1. L'esercizio economico della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il bilancio dell'esercizio precedente con il parere dell'Organo di controllo.
3. Il Consiglio di amministrazione documenta, se svolte, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio d'esercizio può

essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 o se ritenuto opportuno, il Consiglio predispone, altresì, il bilancio sociale redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.
6. Il bilancio d'esercizio, e il bilancio sociale ove predisposto per volontà o per legge, ai sensi rispettivamente degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi, devono essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del cod. civ. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. A seguito di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del precedente comma, individua il/i soggetto/i destinatario/i, sentito il parere del Sindaco del Comune di Crema

Art. 16 - Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017, le disposizioni del Codice civile per quanto applicabili e tutte le ulteriori disposizioni regolanti le attività poste in essere dalla Fondazione.